

DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE

Tra il sottoscritto Responsabile di Settore _____ in rappresentanza del Comune di Castellaneta, ai sensi dell'art. 107, del D. Lgs n.267/2000 e giusta decreto del Sindaco n. _____ del _____;

e l'avv. _____ (in seguito, per brevità chiamato Avvocato), C.F. _____, P. IVA _____, iscritto nell'albo degli avvocati del Foro di _____ con studio in _____ alla via _____ n. _____ telefono/fax _____ cellulare _____ indirizzo e-mail: _____ pec: _____ dove intende ricevere ogni successiva comunicazione da parte dell'Ente

Disciplinano quanto segue:

Premesso che:

- con Deliberazione della G. C. n. _____ in data _____ è stata autorizzata la costituzione del Comune di Castellaneta nel giudizio promosso da _____ dinanzi a _____ ed avente ad oggetto _____ ovvero di promuovere giudizio _____ nei confronti di _____ demandando al Responsabile del Settore gli atti conseguenti ed individuato nell'Avv. _____ il professionista incaricato per la difesa dell'Ente;
- con Determinazione _____ in data _____ del Responsabile della I^ Area è stato conferito l'incarico di promuovere / resistere in giudizio in nome e per conto del Comune di Castellaneta all'avvocato _____
- il Sindaco del Comune di Castellaneta nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'Ente, ha conferito l'incarico professionale giusta procura ad litem.

L'avvocato designato, dichiara di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto delle clausole di seguito elencate, che specificamente approva.

ART. 1.

Le premesse sono parte integrante del presente disciplinare.

Il conferimento dell'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia indicata in premessa.

ART. 2.

L'incarico è conferito per il presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed/o eventuali gradi della procedura, l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

ART. 3.

L'Avvocato incaricato dichiara formalmente:

1. di essere/non essere iscritto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di essere/non essere tenuto al versamento dei relativi obblighi contributivi (in caso di non iscrizione all'Istituto di Previdenza specificare la motivazione _____);
2. essere in possesso della Partita Iva n. _____;
3. di essere in possesso di copertura assicurativa per i rischi professionali, derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con la compagnia assicuratrice _____ POLIZZA N. _____ a norma dell'art. dall'art. 12 L. 247/2012, con un massimale di € _____ (euro _____) di cui consegna copia contestualmente alla sottoscrizione del presente Disciplinare.

ART. 4.

1. Il professionista, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non essere avvocato/procuratore di persone in lite con il Comune di Castellaneta, e di impegnarsi a non assumere incarichi di tale specie per tutta la durata del mandato;
- di non avere in corso, comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
- di non avere, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190 del 6 novembre 2012, relazioni di coniugio, parentela fino al quarto grado od affinità fino al secondo grado con il dipendente dell'Ente che conferisce il presente incarico professionale e/o con gli amministratori dell'Ente;
- ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs. n. 39/2013, di non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Castellaneta né di rivestire incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune di Castellaneta; di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e, quindi, di non avere rapporti di collaborazione e/o lavoro con i soggetti di cui al medesimo comma; di non avere altri rapporti incompatibili o di contrasto con l'incarico conferito o con l'Ente.

2. Il professionista si impegna altresì a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Castellaneta o in conflitto con lo stesso ente per tutta la durata del rapporto instaurato.

3. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una delle predette condizioni di incompatibilità.

4. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato, nonché a rispettare le disposizioni previste dal Regolamento Europeo n. 679/2016.

5. L'Avvocato incaricato dichiara altresì di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare quanto previsto dal "Codice di Comportamento del Comune di Castellaneta" vigente al momento del conferimento.

ART. 5.

1. L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna condizione di incompatibilità richiamata nel precedente articolo 4.
2. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dal verificarsi di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi del comma 3 dell'articolo 4.

ART. 6.

L'Avvocato incaricato alla difesa del Comune di Castellaneta ha l'obbligo altresì:

1. di aggiornare l'Ente sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione delle attività poste in essere e delle date dei rinvii, con la specificazione dell'attività a svolgersi e di comunicare tempestivamente l'insorgere, in ragione dell'andamento processuale, dell'opportunità e della convenienza per l'Ente di intraprendere una trattativa per una transazione della controversia, rendendo un dettagliato parere scritto;
2. di relazionare sullo stato generale del giudizio;
3. di inviare copia di ogni memoria, atto di costituzione, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito,
4. di comunicare, ai sensi del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs 126/2014, lo stato della causa e la percentuale dell'alea di soccombenza entro la chiusura di ciascuna annualità, ai fini della predisposizione del fondo rischi contenzioso e del riaccertamento ordinario dei residui;
5. di trasmettere l'ulteriore documentazione processuale (memorie di controparte, verbali di udienza, CTP e CTU);
6. di rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato, un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato in caso di soccombenza;
7. di rendere per iscritto, all'Ufficio Contenzioso, parere sull'opportunità e la convenienza dell'Ente di nominare un consulente tecnico/medico legale di parte;
8. di fornire un parere scritto in ordine alla eventuale proposta di transazione giudiziale e, se richiesto dall'Ente, predisporre lo schema di atto di transazione e rinuncia;
9. di assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario, e richiesto dall'Ente, incontri presso la sede del Comune;
10. di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;
11. di impegnarsi a provvedere, in sede di affidamento dell'incarico e al momento della liquidazione del compenso, alla richiesta ed alla produzione, all'Ente Comunale, della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza (DURC);
12. di impegnarsi, in caso di vittoria di spese di giudizio e, in caso di mancato spontaneo adempimento all'ottemperanza della sentenza, alla richiesta per conto dell'Ente della sentenza in originale e in copia conforme, munite di formula esecutiva, affinché l'Ente possa provvedere al recupero delle somme disposte in sentenza mediante promozione di azione esecutiva o in sede stragiudiziale, con la precisazione che il Comune di Castellaneta provvederà al rimborso delle sole spese, da documentare, dei diritti necessari per il rilascio;

13. di impegnarsi a non dichiararsi distrattario o anticipatario nel corso del giudizio, affinché l'Ente, in caso di vittoria di spese processuali, possa provvedere al recupero della somma disposta in sentenza, con la precisazione che, in caso contrario, la distrazione delle spese nei confronti dello stesso legale, evidenziata nel provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, comporterà la completa rinuncia al compenso pattuito in fase di stipula del contratto ed alla restituzione degli acconti eventualmente già riconosciuti dal Comune di Castellaneta, ove, sommati all'importo definito dal Giudice, dovessero eccedere la somma pattuita con l'Ente; si precisa altresì che le eventuali spese a sostenersi per la correzione della sentenza, per detta ragione, saranno interamente a carico del legale, avendo contravvenuto agli obblighi previsti dal "Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente";

14. di impegnarsi a trasmettere tempestivamente e comunque entro 7 giorni lavorativi, in caso di aggiudicazione dell'incarico di difesa dell'Ente, tutta la documentazione richiesta dagli uffici, necessaria per ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti per legge, secondo la normativa vigente;

15. di accettare tutte le disposizioni contenute nel citato "Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/2023;

16. di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei professionisti legali dell'Ente.

ART. 7.

L'Amministrazione fornirà all'Avvocato incaricato la documentazione disponibile per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

ART. 8.

1. Il compenso pattuito tra le parti che dichiarano di accettare, ai sensi dell'art 7 del Regolamento per l'affidamento d incarichi legali a professionisti esterni all'Ente del Comune di Castellaneta, è pari ad € _____ oltre IVA e CPA per un totale di € _____

2. In caso di mancato espletamento del mandato e/o nella ipotesi che la causa per la quale si sia officiati difensori dell'Ente non sia iscritta a ruolo non è dovuto alcun compenso.

3. Nel caso di abbandono del giudizio o di revoca dell'incarico l'Ente procederà alla riduzione del compenso pattuito del 50% sull'importo base parametrato allo stato di avanzamento della vertenza, salvo a quantificare il maggior danno.

3. In caso di conciliazione o di transazione (giudiziale e/o stragiudiziale), il compenso liquidato al legale sarà pari alle fasi fino a quel momento effettivamente eseguite, a cui verrà aggiunta esclusivamente la eventuale percentuale relativa alla sola fase decisionale, se non già svolta, che verrà intesa come "fase di transazione", precisando che la definizione bonaria della controversia non rappresenta, ai fini della liquidazione, un esito favorevole per l'Amministrazione, seppure si palesino eventuali profili di convenienza dalla valutazione degli eventuali esiti del giudizio e/o del contenzioso.

5. La previsione del compenso del professionista è in ogni caso onnicomprensiva di tutte le attività inerenti l'incarico affidato, nonché di tutte le spese, ivi incluse quelle eventuali di spostamento (trasferte) e dell'avvocato domiciliatario.

6. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato se tale importo sia inferiore a quanto preventivato dal legale. Qualora l'importo liquidato dal Giudice sia superiore a quanto preventivato dal legale incaricato, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente.

7. In tutti questi casi, l'Avvocato incaricato cura, per conto ed in nome dell'Ente, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata fino all'emanazione del precetto.

8. Sono a carico dell'Avvocato tutti gli adempimenti per il recupero del credito fatto salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Ente (quali: contributo unificato, spese di notifica, spese per registrazione atti e similari), solo se debitamente documentate.

9. Al professionista incaricato potranno essere corrisposte anticipatamente le spese processuali, debitamente documentate, necessarie al patrocinio.

10. E' esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti per le singole fasi di attività, nonché la corresponsione delle spese generali.

11. L'Ente può provvedere al pagamento, nei confronti del legale, di acconti sul compenso pattuito, con riferimento alle fasi del giudizio effettivamente e regolarmente eseguite, previa richiesta del difensore e relazione attestante l'attività svolta.

12. Preventivamente all'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista di inviare notula pro forma all'Ufficio Contenzioso competente che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico. E' fatto divieto al professionista incaricato di emettere fattura elettronica senza il previo assenso dell'Ufficio Contenzioso.

13. È, altresì, obbligo preliminare del professionista incaricato, fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione, ivi compresa la richiesta e la produzione della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza (DURC).

14. In caso di studi associati, il corrispettivo dovrà essere unico e sarà, pertanto, comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

ART. 9.

Il professionista dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari previsti dalla L.136/2010. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della predetta legge, il professionista comunica, pertanto, le seguenti coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti intestato a _____ IBAN _____

Il professionista s'impegna, altresì, a comunicare al Comune di Castellaneta, entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo, ogni variazione relativa alle notizie sopra fornite.

Ogni transazione posta in essere e relativa al presente disciplinare dovrà indicare il Codice identificativo Gara (CIG _____) come previsto dall'art.3 comma 5 della Legge 13.8.2010 n.136; il suddetto codice dovrà essere riportato in tutti i documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti.

ART. 10.

Le parti danno atto che, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia. Il legale incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal Regolamento Europeo n. 679/2016.

ART. 11.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Per quanto non previsto dal presente disciplinare le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle altre disposizioni di leggi vigenti in materia nonché del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente del Comune di Castellaneta

Castellaneta, lì _____

Il professionista incaricato

Il Responsabile della I Area